

APPROFONDIMENTO CIVILE

Diffamazione via web e luogo di consumazione del reato (Cass. n. 14204/2025)

Data pubblicazione:	05/05/2025
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

Nel mondo analogico, la geografia della giustizia era una questione (quasi) semplice: il reato si consumava dove accadeva il fatto. Ma nel mondo digitale – tra server remoti, upload sfuggenti e reputazioni rovinare a colpi di post – il "dove" diventa una questione giuridica importante.

Ce lo ricorda la recentissima **sentenza n. 14204/2025** della Corte di Cassazione, che ha visto come protagonista **Vittorio Sgarbi**, proprio lui, imputato per diffamazione aggravata, realizzata attraverso un uso spregiudicato dei social.

Ma ad interessarci non è tanto il "chi" o il "cosa", quanto il **dove** si è consumato il reato e, di conseguenza, il giudice, territorialmente competente.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Con questa pronuncia, la Suprema Corte ha offerto una lettura coerente con le sfide del digitale, ribadendo alcuni principi fondamentali sulla **diffamazione telematica**, reato sempre più frequente nel nostro tempo iperconnesso.

I punti salienti:

- La diffamazione è un reato di evento**, e non di mera condotta. Ciò significa che il reato si consuma solo quando l'offesa esce dalla sfera dell'autore e viene **percepita da almeno due persone** diverse rispetto all'offeso;

- Nel contesto online, **l'evento diffamatorio non si realizza** nel momento dell'upload del contenuto, né nel luogo fisico in cui si trovano i server, ma solo **quando almeno due utenti terzi leggono effettivamente il contenuto offensivo**;
- Non si può applicare, pertanto, il criterio della "prima diffusione" tipico della stampa cartacea (ad esempio, la sede della redazione o della tipografia), poiché **la rete non ha un punto fisico stabile da cui parte la diffusione**;
- L'immissione del messaggio in rete non basta: la condotta è perfezionata ma **l'evento giuridicamente rilevante** si realizza solo con la concreta percezione da parte di altri.

Ed è proprio qui che sorge il problema: **come individuare il luogo in cui è avvenuta la lettura?** Nella pratica giudiziaria, accertarlo è quasi sempre impossibile, data la natura particolare ed istantanea della rete.

In assenza di un punto fisso in cui localizzare l'evento, la Suprema Corte fa applicazione dell'**art. 9 c.p.p.**, secondo cui - quando non è individuabile il luogo del reato - **è competente il giudice del luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato.**

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.